



Progetto di Governo Societario



VERSIONE:

Approvato con delibera C.d.A. del
07/12/2016

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. PROFILO BANCA	3
2.1 STRUTTURA PROPRIETARIA E GRADO DI COMPLESSITÀ OPERATIVA.....	3
2.2 STRUTTURA FINANZIARIA.....	3
2.3 OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.	4
3. SOCI E AZIONI	5
3.1. ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO	5
3.2. DIRITTO DI RECESSO	5
4. MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	6
4.1 ASSETTO DI GOVERNO	6
5. COMPITI E DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI	7
5.1 ASSEMBLEA DEI SOCI	10
5.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA E DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI.....	10
5.2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PROFILO QUALITATIVO E QUANTITATIVO	11
5.2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AUTOVALUTAZIONE.....	12
5.2.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	13
5.2.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– SISTEMA DELEGHE.....	14
5.2.5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– PRESIDENTE.....	14
5.2.6. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	15
5.3. COLLEGIO SINDACALE.....	15
5.4. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	16
6. DIREZIONE GENERALE	17
7.COMITATI DIREZIONALI.....	18
8. COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	19
8.1 PREMESSA	19
8.2. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO - CONTROLLI DI LINEA.....	21
8.3. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO.....	21
8.3.1. PREMESSA	21
8.3.2. FUNZIONE RISK MANAGEMENT.....	21
8.3.3. FUNZIONE COMPLIANCE	22
8.3.4. FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	22
8.3.5. FUNZIONE ISPETTORATO.....	22
8.4. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO FUNZIONE INTERNAL AUDIT	23
8.5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.L.GS. 231/2001.....	23
8.6. REVISIONE LEGALE DEI CONTI	24
9. SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E REMUNERAZIONE	25
10. FLUSSI INFORMATIVI.....	26
11. REVISIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO.....	27
12. MODALITÀ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO.....	28

1. PREMESSA

Il presente progetto di governo societario illustra le motivazioni poste a base del modello di amministrazione e controllo adottato dalla Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., (d'ora in poi, per brevità, anche Banca o Istituto) in ottemperanza a quanto previsto nella normativa emanata dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche con circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi, per brevità, anche Circolare 285) e, in particolare con le disposizioni del Governo Societario, controlli interni e gestione dei rischi presenti nel Titolo IV della suddetta circolare.

In esso sono specificati gli assetti di governo e di organizzazione interna, nonché le scelte compiute per assicurare sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti. Il progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, organo con funzione di supervisione strategica, con delibera del 07/12/2016, con parere favorevole del Collegio Sindacale, organo di controllo. Esso illustra gli aspetti essenziali del progetto di governance della Banca Popolare di Lajatico sulla base dei contenuti richiesti dalla menzionata normativa dell'Autorità di vigilanza.

La precedente versione del Progetto di Governo Societario è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi, per brevità, anche C.d.A.) della Banca nella seduta del 25/06/2009.

In applicazione del principio di proporzionalità la Banca applica le disposizioni di Banca d'Italia (d'ora in poi, per brevità, anche Bdl) in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che l'Istituto intende conseguire.

All'esito del processo di valutazione condotta dal C.d.A., alla luce dei criteri individuati dalla Circolare 285 e, in particolare, tenuto conto che l'attivo di bilancio dell'Istituto è inferiore a 3,5 miliardi di euro (cfr. Bilancio 2015) la Banca Popolare di Lajatico è di minori dimensioni.

2. PROFILO BANCA

2.1 STRUTTURA PROPRIETARIA E GRADO DI COMPLESSITÀ OPERATIVA

La Banca Popolare di Lajatico, è una Società Cooperativa per azioni con sede legale a Lajatico non fa parte di un gruppo bancario, né controlla altre società. Le azioni nelle quali è suddiviso in capitale sociale, tutte esclusivamente ordinarie, non sono quotate in mercati regolamentati; esse sono scambiate secondo i dettami della disciplina civilistica in vigore. La struttura proprietaria della Banca si articola in una pluralità di soggetti nessuno dei quali né singolarmente né attraverso il ricorso a patti parasociali esercita direttamente o indirettamente il controllo sulla società. La Banca ha un basso grado di apertura al mercato del rischio. Infatti da un punto di vista soggettivo la compagine vede la presenza di 6178 soci privati (dato al 31/12/2015), quasi completamente espressione delle famiglie e dell'imprenditoria locale. Le dimensioni e la complessità operativa della Banca Popolare di Lajatico - che opera in Toscana e prevalentemente in provincia di Pisa con una rete di 18 filiali - ne consentono l'inquadramento nell'ambito della terza classe rilevante ai fini del «processo di controllo prudenziale». Infatti, l'attivo al 31.12.2015 è pari a circa 912 milioni di euro.

2.2 STRUTTURA FINANZIARIA

In conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, il capitale sociale della Banca è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58, che possono essere emesse illimitatamente. Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca le operazioni di aumento di capitale c.d. "ordinarie", finalizzate a consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine.

Restano, viceversa, riservate alla competenza deliberativa dell'Assemblea straordinaria le c.d. emissioni "straordinarie", legate a specifiche campagne di rafforzamento patrimoniale o all'ampliamento della base sociale.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili e non è consentita la contitolarità delle medesime. In caso di introduzione, così come in caso di successiva rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni e in caso di proroga della durata della Società non è consentito il recesso dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare. Nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite stabilito per legge, attualmente pari, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Bancario, all'1% (uno per cento) del capitale sociale. Le azioni della Banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato. La Banca è, tuttavia, un emittente avente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

2.3 OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

L'attività della Banca Popolare di Lajatico è essenzialmente quella di intermediazione del denaro, costituita dalla raccolta del risparmio e dall'esercizio del credito nelle sue varie forme. Alla suddetta tradizionale attività di intermediazione è affiancata l'erogazione dei principali servizi d'investimento, nonché l'erogazione dei restanti più comuni servizi bancari (incassi, pagamenti, cassette di sicurezza, ecc.)

Nell'ultimo decennio la banca ha conosciuto un importante sviluppo, affermandosi e consolidando la propria presenza nel territorio di insediamento per raggiungere così l'obiettivo strategico delineato di porsi come Banca di riferimento per la Provincia di Pisa.

Le strategie illustrate nei piani industriali perseguivano obiettivi che, ad oggi, possono dirsi ampiamente conseguiti.

Tra i fattori chiave che, nel loro insieme, costituiscono una linea di indirizzo di lungo periodo, si evidenziano: il mantenimento di elevati livelli di produttività, efficienza e flessibilità; la peculiarità dei rapporti fra personale e clientela; l'efficacia delle soluzioni d'avanguardia in termini di qualità; l'allineamento tempestivo alle innovazioni normative, regolamentari e tecnologiche.

3. SOCI E AZIONI

Le principali norme che regolano i diritti dei soci sono statuite dalla legge e contenute nello Statuto sociale.

3.1. ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

In linea con quanto previsto dall'art. 10 del vigente Statuto, la qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento integrale dell'importo dell'azioni sottoscritte.

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di interdetti, inabilitati, falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e di coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, come espressamente previsto dall'art. 11 dello Statuto. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria, previa designazione per iscritto della persona fisica autorizzata a rappresentarla. Ai fini dell'ammissione chi intende diventare socio deve esibire al C.d.A. il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al CdA una domanda scritta. Il Consiglio decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda che, in caso, sarà motivata. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri e la sua decisione non è appellabile. La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare delle azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

3.2. DIRITTO DI RECESSO

In forza di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, il socio può recedere dalla società nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, così come in caso di successiva rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni.

4. MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea. All'Amministratore Delegato, se nominato o al Direttore generale, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuite le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società. Nella scelta del modello di amministrazione e controllo la Banca ha tenuto conto della propria struttura proprietaria, delle dimensioni e della complessità operativa della stessa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo della Società. L'adozione del sistema c.d. "tradizionale" è, pertanto, ritenuta coerente per una società, come la Banca, avente dimensioni contenute e appare idonea ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli, l'ottimale articolazione delle funzioni e il contenimento dei costi di gestione.

4.1 ASSETTO DI GOVERNO

L'assetto di governo societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento della Banca. La finalità è quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi. Ai sensi dello Statuto sociale, il governo societario della Banca, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi sociali:

Assemblea dei Soci;

Consiglio di Amministrazione;

Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Collegio Sindacale;

Collegio dei Probiviri;

Direzione Generale.

5. COMPITI E DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI

La composizione interna di ciascun organo societario, in vista della realizzazione di assetti di governo non autoreferenziali e muniti della capacità dialettica necessaria alla determinazione di linee gestionali idonee al perseguimento degli scopi istituzionali, deve essere equilibrata.

Nello schema statutario è stata prevista la distinzione tra gli amministratori con funzioni esecutive e quelli che ne sono privi.

La distinzione tra funzioni esecutive e non, all'interno del Consiglio di Amministrazione, non incide sulla caratteristica collegiale dell'organo e/o sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nell'esercizio della sua attività, ma consente unicamente una più puntuale articolazione dei momenti gestionali attraverso i quali il Consiglio esercita le proprie competenze.

La previsione statutaria concernente la presenza di almeno due amministratori indipendenti risponde al generale requisito di garantire la correttezza della funzione gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione cui nel modello tradizionale è assegnata quella di supervisione strategica.

Al riguardo, è prevista l'individuazione specifica, attraverso apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e di quanto comunicato all'Organo di Vigilanza.

Pienamente rispondente al dettame normativo il ruolo assegnato dallo Statuto al Presidente del Consiglio di amministrazione. A tale organo è attribuito il compito di favorire la dialettica interna, assicurando il bilanciamento dei poteri, nonché l'organizzazione dei lavori del Consiglio e la circolazione delle informazioni, al fine di garantire il requisito di amministratore informato di tutti i componenti così come voluto dalla legge.

Il Presidente è già dotato di adeguati supporti e strumenti per assolvere al ruolo assegnato.

La responsabilità della corretta esecuzione degli indirizzi dell'organo amministrativo è in capo all'Organo di Direzione Generale, costituito dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Infatti, in linea con le indicazioni della circolare 285 della Banca d'Italia, la Banca Popolare di Lajatico ha previsto nel proprio statuto una disposizione che colloca al vertice della struttura interna il Direttore Generale, rendendolo partecipe, in qualità di consulente e proponente, della «funzione di gestione». Più in particolare, si è delineata una figura cui sono correlate responsabilità di coordinamento e di ottimizzazione delle attività operative e progettuali dell'azienda bancaria, affinché il ruolo sia volto a rendere più efficace e funzionale il perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Con riferimento all'organo con funzione di controllo, si è optato per la valorizzazione del ruolo del Collegio Sindacale, conferendogli peculiare centralità nel sistema della vigilanza interna alla Banca.

In tale costruzione è stata di guida la considerazione che detto organo aziendale, nel vigente sistema della disciplina speciale, è chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca.

Pertanto, si ritiene che l'assetto funzionale conferitogli gli consenta di svolgere in maniera ottimale la funzione di referente della Banca d'Italia.

Il Collegio Sindacale è chiamato a ricondurre ad unità ed a coordinare i diversi e numerosi attori dell'azione di controllo, verificando, al contempo, l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del patrimonio aziendale riguardo ai requisiti stabiliti dalla specifica normativa di vigilanza.

Al fine di consentire un efficace adempimento dei compiti istituzionali demandati al Collegio Sindacale, è stato ritenuto necessario prevedere, in sede statutaria, che i componenti di tale organo abbiano peculiare idoneità alla funzione, rimettendo tale valutazione alla competenza del Collegio medesimo.

Esso dovrà tra l'altro avere anche un' idonea conoscenza dei sistemi informatici e dei processi amministrativi e contabili in concreto adottati dalla Banca, del loro effettivo funzionamento e della loro capacità di coprire ogni aspetto della operatività aziendale.

Sotto altro profilo, è stato tenuto presente che il Collegio Sindacale deve avere la possibilità di interagire in modo efficace ed incisivo con tutte le strutture in cui si articola il sistema dei controlli interni alla Banca.

Si è posta, quindi, particolare attenzione all'osservanza delle recenti regole di vigilanza che richiedono a detto organo di formulare il proprio parere in sede di nomina dei responsabili delle funzioni di controllo (*audit, compliance, risk management*, ispettorato ed antiriciclaggio) e di esprimere il proprio avviso con riferimento alla definizione dell'architettura dell'intero sistema dei controlli interni, essendo destinatario di flussi informativi diretti.

Al fine di soddisfare l'esigenza di una ripartizione delle competenze in modo chiaro ed equilibrato, prevenendo concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna, la Banca ha teso a dotarsi di un adeguato sistema di deleghe e di reporting.

In tale logica vanno valutate le linee applicative che individuano l'azione dell'Esecutivo, nelle quali riveste significativo rilievo la delimitazione del contenuto delle deleghe.

In aderenza al dettato statutario, questo è stato determinato in modo analitico ed è ispirato a chiarezza e precisione nelle formulazioni adottate che indicano limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto anche previa specificazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Obiettivo perseguito è stato quello di consentire all'organo collegiale delegante l'esatta verifica del corretto adempimento delle deleghe, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

Si segnala, da ultimo, che la Banca ha adottato precipue disposizioni regolamentari per l'uso della firma sociale nelle quali, ferme le competenze che lo statuto e la legge attribuiscono in via esclusiva al Consiglio d'Amministrazione, si autorizzano taluni esponenti, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati ad intrattenere rapporti in nome e per conto della Banca.

Sul piano dell'organizzazione formale sono stati adottati specifici regolamenti interni nei quali sono state previste le modalità operative e funzionali delle attività della Banca.

Più precisamente è vigente da tempo un «Regolamento Organizzativo Aziendale» - approvato dal Consiglio di Amministrazione che, periodicamente, provvede a deliberarne gli

aggiornamenti - concernente la definizione dell'organigramma e del funzionigramma della direzione generale e delle aree di supporto.

Il funzionigramma illustra le gerarchie che coinvolgono tutte le funzioni; l'organigramma riporta nel dettaglio l'indicazione delle risorse umane coinvolte nell'espletamento di ogni funzione, con specificazione del responsabile pro tempore di ciascuna di esse.

Nel mansionario vengono, poi, definiti i ruoli e i compiti propri delle singole funzioni aziendali della Banca, mediante disposizioni dal carattere vincolante verso il personale.

Un'ulteriore definizione delle attività svolte dalla Banca e dal suo personale, nonché delle regole che ne disciplinano lo svolgimento si rinviene in tutta la Regolamentazione interna di cui la Banca si è dotata. Si riportano, a mero titolo esemplificativo, alcuni dei principali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione che, periodicamente, provvede a deliberarne gli aggiornamenti:

- Regolamento Crediti, nel quale sono disciplinate le fasi di concessione e rinnovo dei crediti, attraverso la definizione dei criteri sulla composizione dei rischi e sull'affidabilità della controparte (frazionamento, concentrazione, diversificazione, intensità, tipologia e natura dei prenditori), del ruolo delle funzioni e degli organi addetti nonché le autonomie conferite agli organi delegati;
- Regolamento Finanza, nel quale sono disciplinate le modalità con le quali la Banca gestisce il proprio portafoglio di proprietà e i vari limiti di rischio (di mercato, tasso, liquidità, cambio, emittente, controparte e concentrazione);
- Regolamento delle operazioni con soggetti collegati e degli interessi degli amministratori, approvato previo analitico, motivato e vincolante parere del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori Indipendenti, che ha lo scopo di garantire il presidio dei rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con "Soggetti collegati" poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle stesse.
- Policy liquidità e funding che definisce le funzioni organizzative coinvolte nel processo, i modelli e le metriche utilizzati per la misurazione, la gestione ed il controllo del rischio di liquidità e funding, nonché per l'esecuzione di stress test, il Contingency Funding and Recovery Plan e il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- Regolamento sulla trasparenza bancaria, nel quale sono contenute le disposizioni interne alla Banca in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, finalizzate ad assicurare al cliente un'informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti dalla Banca stessa;
- Policy sulla svalutazione dei crediti, che definisce le regole di base, le metodologie e gli strumenti del processo di valutazione del credito;
- Policy di Monitoraggio del Credito, che definisce il perimetro di monitoraggio dei crediti con particolare riguardo al credito problematico o deteriorato, all'interno della mappatura dei rischi prevista dal Sistema dei Controlli Interni;
- Regolamentazione del sistema ICT che comprende vari regolamenti e policy aventi la finalità di mitigare il rischio informatico.

Si è inteso, così, chiarire i ruoli e le sfere di competenza e di responsabilità riguardanti l'organo amministrativo e la struttura esecutiva, facilitando la trasparenza e la dialettica nell'esercizio dell'attività bancaria; finalità che si accompagna a quella di evitare sovrapposizioni, scavalcamenti e/o arbitrii nell'esercizio delle proprie funzioni.

Quanto alla definizione di adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, l'Assemblea dei soci ha approvato il *“Documento sulle politiche di remunerazione”* così come prescritto dalla Banca d'Italia e dallo Statuto (art. 22).

In ogni caso, un governo societario efficiente è basato sul principio di bilanciamento dei poteri e di una puntuale distinzione di ruoli con riferimento ai componenti dell'organo.

5.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea così come disciplinato nel Titolo III, sezione Prima dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delegata di almeno un quarto dei soci.

il funzionamento dell'Assemblea, le modalità di candidatura dei soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea sono disciplinate all'interno del Regolamento Assembleare.

L'Assemblea ordinaria dei Soci approva il bilancio e destina gli utili, nomina gli amministratori e provvede alla loro revoca, nomina i sindaci e provvede alla loro revoca, conferisce l'incarico alla Società di revisione, determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, sindaci e società di revisione, approva le politiche di remunerazione, delibera su eventuali deroghe al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione, delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, approva il regolamento.

L'assemblea Straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale.

5.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA E DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

L'amministrazione della Banca è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 9 (nove) consiglieri, di cui almeno 2 devono essere non esecutivi come previsto dall'art. 30 dello Statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina, le modalità di funzionamento e le competenze dello stesso sono disciplinate all'interno del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei Consiglieri è ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale – sia sotto il profilo della gestione che sotto quello dei controlli – evitando, al contempo, una composizione pletorica.

La dialettica interna al Consiglio, nel quale sono compresenti le funzioni di supervisione strategica e di gestione, è favorita dalla presenza, in seno all'Organo, di un numero adeguato di componenti non esecutivi chiamati, in virtù della loro autorevolezza e professionalità, a svolgere una costante funzione di monitoraggio e contrappeso nei confronti dei membri esecutivi e del *management* della Banca.

Gli Amministratori sono eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Gli amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità nell'ambito del mandato triennale in corso. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Il Consiglio di amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi consiglieri. Così come previsto dall'art. 31 dello Statuto.

5.2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PROFILO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede che all'interno dell'organo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte, che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della Direttiva 2013/36/UE;
- che indirizzando la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti.

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dallo Statuto e dalla vigente normativa – da accertarsi con riferimento a ciascun Consigliere – il Regolamento del Consiglio di Amministrazione individua, in particolare, le specifiche aree di competenza che devono essere rappresentate in ambito consiliare e il numero minimo di Consiglieri che devono presidiare ciascun ambito. Il medesimo Regolamento illustra, inoltre, i processi attraverso i quali il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei citati requisiti in capo ai propri componenti. In particolare in caso di nomina effettuata dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei Soci in tempo utile la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- le candidature avanzate dai Soci devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono inoltre illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica;
- successivamente alla nomina, nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, il Consiglio di Amministrazione valuta la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina, dando conto dell'adempita verifica nel relativo verbale di accertamento dei requisiti;
- in caso di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione rende disponibile ai Soci, in occasione dell'assemblea chiamata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 2386 del cod. civ.:
 - la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
 - il *curriculum vitae* dell'Amministratore cooptato, dal quale si desuma per quale profilo teorico l'amministratore risulta adeguato;
 - il parere della Commissione Elettorale, il cui funzionamento è disciplinato all'interno del Regolamento Assembleare, circa l'idoneità dell'amministratore che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza della propria composizione quali-quantitativa, in virtù di quanto previsto dai successivi paragrafi.

5.2.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AUTOVALUTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, caratterizzato dalle seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle vigenti disposizioni in tema di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è articolato nelle seguenti fasi: *i)* istruttoria; *ii)* elaborazione della valutazione; *iii)* predisposizione degli esiti della valutazione; *iv)* discussione collegiale degli esiti e identificazione di eventuali misure correttive; *v)* verifica dello stato di attuazione delle iniziative precedentemente assunte.

Il processo di autovalutazione è condotto annualmente, in conformità a quanto previsto da apposito Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/03/2015.

Il processo di autovalutazione riguarda il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e il contributo apportato da ciascun consigliere ai lavori dell'organo. La valutazione è estesa anche ai comitati interni.

Ai fini di tale verifica, il Consiglio utilizza gli schemi di questionario acclusi al menzionato Regolamento, identificando eventuali carenze o criticità e individuando i più adeguati interventi correttivi.

Il Consiglio predispose un'apposita relazione volta a illustrare gli eventuali interventi di adeguamento adottati e delle risultanze emerse nel corso dell'attività di autovalutazione, fornendo specifica evidenza delle criticità eventualmente emerse nel tempo. Il Consiglio di Amministrazione provvede a fornire opportuna informativa alla Banca d'Italia circa i risultati delle menzionate analisi, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

5.2.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio quelle espressamente elencate dall'art. 38 dello Statuto, inerenti alla definizione dei piani industriali e finanziari della Banca, degli indirizzi strategici e del relativo assetto organizzativo.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi cui la Banca è esposta, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. Il Consiglio di Amministrazione è tra l'altro chiamato a: *i)* valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio e il generale andamento della gestione; *ii)* approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* valutare la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che lo stesso non accresca i rischi aziendali; *iv)* supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

5.2.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– SISTEMA DELEGHE

La Banca si è dotata di un articolato sistema di deleghe, volto a graduare i poteri operativi e gestionali demandati alle singole funzioni e ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate da altre strutture aziendali.

In particolare, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, se nominati, al Direttore generale ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

5.2.5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE– PRESIDENTE

Il Presidente del C.d.A. ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività svolta dalla Banca, in particolare promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Banca, anche in riferimento ai poteri delegati. Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Egli, inoltre, convoca (come previsto dall'art. 33 dello Statuto) e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo: coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Con riferimento al procedimento di autovalutazione e ai piani di formazione, inoltre, il Presidente assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

5.2.6. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

L'unico comitato endoconsiliare di cui la Banca si è dotata è quello degli amministratori indipendenti, composto da tre amministratori indipendenti, che svolge i compiti previsti in materia di approvazione delle operazioni poste in essere dalla Banca con soggetti collegati.

Le attribuzioni del comitato sono contenute all'interno del regolamento delle operazioni con soggetti collegati e degli interessi degli amministratori approvato dalla Banca.

5.3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo incarico e sono rieleggibili. Vengono, inoltre, nominati 2 (due) sindaci supplenti che subentrano ai membri effettivi nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto, determinandone gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale vigila in modo autonomo e indipendente sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni stabilite dalla disciplina di settore applicabile. Lo stesso ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, è tenuto a verificare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni e l'adeguato coordinamento delle medesime.

Pur risultando privo di poteri gestori, il Collegio Sindacale esprime altresì il proprio parere sulle decisioni riguardanti la nomina o la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, di conformità alle norme, di gestione dei rischi, di ispezione e di

antiriciclaggio, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

In ragione dell'importanza che i menzionati compiti rivestono a fini di vigilanza, in linea con quanto statuito dall'articolo 52 del Testo Unico Bancario, i Sindaci sono tenuti ad informare senza indugio la Banca d'Italia qualora, durante il compimento delle proprie verifiche, riscontrino fatti o atti tali da costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Ai medesimi soggetti compete, inoltre, l'onere di segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone tempo per tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alla finalità elencate con riferimento al processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità che l'organo ritiene coerenti con le proprie caratteristiche; il Presidente del Collegio Sindacale assicura che tale processo sia svolto con efficacia e che siano adottate misure correttive previste per far fronte a eventuali carenze.

I risultati dell'autovalutazione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

5.4. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci, 3 (tre) oppure 5 (cinque) probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Collegio ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e la Banca. Esso regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Su tali ricorsi il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 (trenta) giorni. Su motivata richiesta del Collegio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione con decisione non appellabile.

Lo Statuto disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri.

6. DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti.

Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le eventuali deliberazioni.

Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ed a quelle assunte in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.COMITATI DIREZIONALI

Nell'ambito dell'Organizzazione aziendale sono istituiti i seguenti Comitati Direzionali, le cui regole di funzionamento (in termini di composizione, modalità di convocazione, validità delle riunioni, verbalizzazione dei lavori e monitoraggio *action plan*) sono definite in appositi Regolamenti.

I menzionati regolamenti prevedono attualmente i seguenti Comitati Direzionali, con funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale:

- Comitato Crediti;
- Comitato Liquidità e Finanza;
- Comitato di Progettazione Nuovi Prodotti;
- Comitato di Controllo Nuovi Prodotti.

8. COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

8.1 PREMESSA

Passando all'esame delle modalità con cui la Banca Popolare di Lajatico, al fine del presidio di tutti i rischi aziendali, ha articolato il sistema dei controlli interni, quest'ultimo risulta riconducibile a due principi fondamentali: l'«unitarietà» del sistema aziendale (nella consapevolezza che i profili organizzativi e di controllo non possono essere distinti in relazione alle diverse finalità della vigilanza) e la «proporzionalità» che presiede all'applicazione delle norme in relazione alla natura, dimensione, complessità, tipologia di attività svolta. Conseguenza che i controlli volti alla verifica della rispondenza dell'apparato interno degli intermediari alle prescrizioni della normativa speciale (e tra questi, in particolare, quelli di conformità) sono rimessi alle competenti funzioni; tenute ferme, ovviamente, le distinzioni che la normativa speciale pone tra le medesime e le specifiche prerogative che ne caratterizzano l'essenza.

Da qui la riferibilità ad un complesso di controlli che richiede - per l'identificazione delle strutture e delle procedure destinate a supportare il corretto svolgimento dei servizi bancari e finanziari - di aver riguardo alle regole fissate dalle autorità di settore al fine di garantire una «sana e prudente gestione». Il sistema dei controlli interno è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.

In tali regole, la «profittabilità» della Banca Popolare di Lajatico risulta coniugata con forme di assunzione dei rischi consapevoli e compatibili con le condizioni economico patrimoniali.

In argomento, si è tenuto conto delle puntualizzazioni disciplinari che nel tempo hanno imposto agli enti creditizi l'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi (coerentemente con la complessità e le dimensioni delle attività svolte).

Al riguardo, la definizione del modello di prevenzione di cui trattasi è stata orientata alla finalità di assicurare efficacia ed efficienza dei processi distributivi, conservazione del valore delle attività, affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali, conformità delle operazioni poste in essere con la legge e la normativa di vigilanza (oltre che con le strategie aziendali, i piani, i regolamenti e le procedure interne).

La Banca si è dotata di un sistema di controlli interni, disciplinato da uno specifico Regolamento, nel cui ambito sono inserite le seguenti Funzioni:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Conformità (*Compliance*);
- Controllo rischi (*Risk management*);
- Ispettorato
- Antiriciclaggio;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Fermo restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni la Banca ha istituito funzioni aziendali di controllo permanente ed indipendente: di conformità alla normativa (*Compliance*) di controllo dei rischi (*risk management*) di revisione interna (*Internal audit*), di Ispettorato e di Antiriciclaggio.

Per garantire l'indipendenza delle funzioni di controllo tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo.

I Responsabili: i) possiedono requisiti di professionalità adeguati. ii) il personale non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare, le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo iii) I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati.

Rimane in capo al Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il potere di richiedere alle funzioni di controllo interno notizie e informazioni, nonché lo svolgimento di specifiche verifiche. Ciascuna funzione informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta e ad eventuali criticità riscontrate, ed esercita i propri compiti nel rispetto della vigente normativa e delle regole fissate dai rispettivi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le funzioni aziendali di controllo riferiscono, inoltre, ciascuna per gli aspetti di competenza, in merito alla completezza, l'adeguatezza e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni. Inoltre la funzione di Internal Audit presenta annualmente un piano audit nel quale vengono indicate le attività di controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie attività.

Tra gli elementi caratterizzanti il sistema delineato, vi sono:

- il complesso delle regole: il sistema delle deleghe; gli ordini di servizio, le circolari ed i manuali interni; i regolamenti interni;
- le strutture di controllo e di gestione dei rischi: Funzione *Internal Audit*, Funzione *Compliance*, Funzione *Risk Management*, Ispettorato e Antiriciclaggio incaricati ai controlli interni della rete (Responsabili Esecutivi e/o altri addetti incaricati);
- il sistema informativo (controlli automatici);
- il sistema di flussi informativi (reporting): i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali assicurano a tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

In linea con quanto previsto dallo Statuto, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo è riservata al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A tali organi compete inoltre, ciascuno nei limiti delle competenze fissate dalla vigente normativa di settore, il monitoraggio e coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli coinvolgendo, con diversi ruoli e responsabilità, tutto il personale.

8.2. CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO - CONTROLLI DI LINEA

I controlli di linea sono volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni. Pertanto, qualora non siano integrati nelle procedure informatiche, sono demandati alle stesse unità aziendali, comprese le strutture di back-office, alle quali viene attribuita la responsabilità di esecuzione dei processi o di parte di essi. La responsabilità dell'effettiva applicazione dei controlli e della loro adeguatezza è conferita, in relazione all'assetto organizzativo dei vari comparti, ai responsabili dei servizi o degli uffici

In particolare, i controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (*policy*, regolamenti, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) che devono declinare le attività di controllo (in termini di responsabilità, obiettivi dei controlli, modalità operative, tempistiche di realizzazione, ecc.) ed assegnare, conseguentemente, specifici compiti e responsabilità.

L'efficacia e l'efficienza dei controlli di linea, viene verificata costantemente dalla Funzione *Internal Audit*, sia attraverso l'esame dei *report* mensili, sia in sede di *audit*.

8.3. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

8.3.1. PREMESSA

I controlli di secondo livello hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, di misurare l'esposizione alle singole fattispecie dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati, di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati.

Detti controlli sono anche volti a prevenire e presidiare il rischio che l'operatività della Banca non sia conforme alle norme.

Tali controlli sono eseguiti da specifiche funzioni, distinte da quelle operative. In particolare, le funzioni preposte a tali controlli nella Banca sono la Funzione *Compliance*, la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione *Risk Management* e la Funzione Ispettorato.

La Funzione di Conformità provvede a controlli, con finalità di rilevazione e prevenzione dei rischi legale e reputazionale, relativi alla conformità di processi e procedure aziendali alle norme di eteroregolamentazione applicabili alla banca (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (disposizioni interne, manuali operativi, codice etico).

8.3.2. FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La funzione è allocata nell'omonima unità organizzativa (Funzione *Risk Management*) che è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e riporta funzionalmente allo stesso.

I suoi compiti principali, descritti compiutamente all'interno del Regolamento della Funzione, sono quelli di collaborare alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* (RAF)

e delle relative politiche di governo dei rischi, nonché di garantire un adeguato processo di gestione dei rischi, inteso come l'insieme delle regole, procedure, risorse e attività volte a identificare, misurare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi assunti dalla Banca.

8.3.3. FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione *Compliance* della Banca, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, ha lo scopo di prevenire e gestire il rischio di non conformità, definito dalla normativa di vigilanza come «*il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)*».

La Funzione è organicamente collocata nell'omonima funzione (Funzione *Compliance*), posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, al quale riporta funzionalmente.

La Funzione *Compliance* presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'operatività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I compiti della Funzione sono descritti nel Regolamento interno della stessa.

8.3.4. FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La funzione Antiriciclaggio è un'apposita unità organizzativa, posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, al quale riporta funzionalmente.

Ha il compito di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo verificando che le procedure interne siano coerenti con le norme di etero regolamentazione in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e con quanto disposto dalla regolamentazione interna.

In particolare a tale funzione spetta l'identificazione delle norme applicabili in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la valutazione del loro impatto sui processi e sulle procedure interne.

I compiti della Funzione sono descritti nel Regolamento interno della stessa.

8.3.5. FUNZIONE ISPETTORATO

La funzione di controllo di II livello è allocata nell'omonima unità organizzativa, che è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e riporta funzionalmente allo stesso.

Le attività di controllo affidate alla Funzione Ispettorato si sostanziano in verifiche, ricognizioni e accertamenti svolte mediante tecniche di lavoro ritenute di tempo in tempo

adeguate, in ragione dell'ambito di indagine. In particolare alla Funzione spetta l'attività di controllo (controlli sistematici o estemporanei, a campione o estensivi, in loco o a distanza); l'attività operativa e giornaliera (gestione di accertamenti bancari, di richieste formulate dalla clientela ai sensi dell'Art. 119 TUB, gestione di Decreti di sequestro/dissequestro ed ogni altra richiesta di indagine pervenuta dalle Autorità Giudiziarie); lo svolgimento di controlli in attuazione della pianificazione periodica e delle richieste degli organi aziendali. I compiti della Funzione sono descritti nel Regolamento interno della stessa.

8.4. CONTROLLI DI TERZO LIVELLO FUNZIONE INTERNAL AUDIT

La funzione di *Internal Audit* ha il compito di controllare il regolare andamento dell'operatività e di valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali eventuali carenze od anomalie.

Tale funzione è stata esternalizzata ad una Società esterna ed è previsto un referente interno che è posto alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione.

La Funzione *Internal Audit* informa il *link auditor* di tutte le tematiche e carenze rilevanti e di eventuali problematiche, nonché collabora con la società di revisione esterna.

Alla Funzione *Internal Audit* sono attribuiti tutti i compiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente disciplinati principalmente dall'art. 14 del Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e dalla Circolare della Banca d'Italia n 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di Vigilanza per le banche Parte I Tit. IV Cap. 3).

Le attività sono programmate all'interno di piano programmatico di verifiche su base annuale e triennale.

I compiti della Funzione sono descritti più ampiamente nel Regolamento interno della stessa.

8.5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.L.GS. 231/2001

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Banca esegue tutte le attività finalizzate all'adozione, alla gestione ed alla implementazione di modelli rispondenti ai requisiti prescritti dal predetto decreto e conformi alle "Linee guida" emanate dall'ABI.

I comportamenti di Amministratori, Personale Dipendente e Collaboratori esterni devono essere ispirati ai principi generali e alle regole di comportamento riportati nel "Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001".

In particolare, la Banca si è dotata di un "Modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (e successive integrazioni e modificazioni)" che, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stato recepito nella normativa aziendale.

Ai sensi di tale decreto legislativo, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione di cui si è dotata la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini dello stesso decreto. Le funzioni di OdV sono svolte dal Collegio Sindacale. I compiti dell'OdV sono specificati all'interno di un apposito regolamento interno.

Il modello prevede, tra l'altro, un apposito sistema di controllo che, anche attraverso periodiche verifiche condotte dalla Funzione *Internal Audit*, si prefigge di conseguire l'osservanza di tutte le regole comportamentali e procedurali, dettate dallo stesso modello per lo svolgimento delle attività risultate sensibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché di assicurare il costante adeguamento del modello all'evoluzione normativa ed operativa della Banca.

La Funzione *Internal Audit* effettua verifiche periodiche con l'obiettivo di riscontrare l'adeguatezza del modello, nonché la sua concreta applicazione nell'ambito della Banca. Verifica, altresì, la conformità delle operazioni poste in essere a quanto stabilito dal modello.

8.6. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, il controllo contabile è affidato dalla Banca a una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea. Alla società di revisione compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del cod. civ.. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un'altra Società di revisione legale.

Il Collegio sindacale accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

9. SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E REMUNERAZIONE

La Banca ha definito ed adottato una propria politica retributiva e di incentivazione del personale, improntata a criteri di prudenza nella quantificazione dei costi complessivi, onde evitare oneri economici non in linea con le *performance* aziendali e gli indici di settore, riferiti questi ultimi ad aziende similari per numero e dislocazione territoriale degli sportelli.

Tali politiche stabiliscono la struttura e i criteri di remunerazione e incentivazione per amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Banca.

10. FLUSSI INFORMATIVI

Gli assetti organizzativi e di governo della Banca Popolare di Lajatico Banca prevedono - come è dato evincere dalle considerazioni sin qui svolte - forme di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali fondate su efficaci flussi informativi.

L'architettura del complesso organizzativo della Banca si poggia, infatti, su un sistema di informazioni complete, tempestive ed accurate volte ad assicurare la piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità ed il consapevole contributo di tutti alla realizzazione delle strategie aziendali ed alla verifica dell'adeguatezza e regolarità della gestione. Il tutto frutto di un sistema informatico basato sulle best practices in termini di funzionalità degli apparati (ivi compresa la business continuity) e di adeguati processi di sviluppo degli applicativi.

In tale contesto, si prevede che gli schemi di circolazione delle informazioni adottati dalla Banca riescano a prevenire situazioni di criticità in cui la mancata trasmissione delle stesse - sia in senso orizzontale, tra strutture, che verticale, verso gli organi con funzioni di supervisione strategica e controllo - impedisca di assumere tempestivamente le decisioni o le iniziative di presidio dei rischi più opportune.

Va da sé che i flussi informativi sono impostati sulla base di criteri proporzionali alla rilevanza delle materie cui afferiscono e, nel contempo, tempestivi quanto a modalità esplicative.

È, inoltre, previsto che essi siano direttamente rivolti dalla struttura anche verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, superando ogni forma di intermediazione che potrebbe comprometterne l'efficacia.

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e al loro interno è condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione e efficacia dei controlli.

Al fine di rispettare le indicazioni fornite dalla Circolare 285, la Banca ha predisposto, nei regolamenti degli organi e delle funzioni, un insieme adeguato di flussi informativi, che vengono raccolti nel Regolamento dei flussi informativi, curato dalla Direzione Generale e in cui si descrive la circolazione di informazioni tra gli organi e le funzioni di controllo della Banca.

11. REVISIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Il presente documento viene aggiornato periodicamente e comunque in caso di modifiche rilevanti. Eventuali modifiche sono riservate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di modifiche che riguardino il sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca, il presente documento deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e inviato a Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alle modifiche statutarie.

12. MODALITÀ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO

La Banca cura la pubblicazione del presente documento, sul proprio sito *web*, in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Circolare 285.

La Banca tiene inoltre il presente documento a disposizione della Banca d'Italia.